



Ivo Fanuzzi
Notaio

Repertorio n. 1538

Raccolta n. 1009

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di luglio, alle ore sedici

29 luglio 2019

In Roma, via Liberiana n.17.

Innanzi a me dottor IVO FANUZZI, Notaio in Roma, iscritto al Ruolo dei Distretti

Registrato
Agenzia delle Entrate
Ufficio di Roma 4

Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia

è presente

il 01/08/2019

CORRADI Giulio, nato a Roma il 17 ottobre 1971, nella qualità di Presidente del

n. 26125

serie 1T

Consiglio Direttivo dell'associazione non riconosciuta "**ASSOCIAZIONE DONA-**

versati € 200,00

TORI MIDOLLO OSSEO - ADMO REGIONE LAZIO" con sede in Viterbo,

via Leonardo da Vinci n.2/D, codice fiscale 90043410563, costituita in data 14 di-

cembre 1996 con atto del notaio Luigi Orzi di Viterbo n.58663 di repertorio, regi-

strato a Viterbo il 23 dicembre 1996 al n.4399, iscritta al Registro Regionale delle

Organizzazioni di Volontariato di cui all'articolo 3 della Legge Regionale del Lazio

del 28 giugno 1993 n.29, sezione "servizi sociali" con Decreto del Presidente della

Giunta Regionale del Lazio n. 1764/97 del 2 settembre 1997, domiciliato per la ca-

rica presso la sede sociale.

Dichiara il costituito, della cui identità personale io notaio sono certo, che è qui riu-

nita l'assemblea straordinaria della predetta "**ASSOCIAZIONE DONATORI MI-**

DOLLO OSSEO - ADMO", regolarmente convocata, ai sensi dell'articolo 7 dello

statuto vigente secondo le modalità ivi previste, in seconda convocazione per que-

sto luogo, giorno ed ora, essendo andata deserta la prima convocazione, come e-

spressamente il presidente mi dichiara, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- *modifiche statutarie ADMO Regione Lazio*

- *varie ed eventuali.*

Assume la presidenza il costituito, a norma dell'articolo 9 dello statuto sociale vigente e con il consenso unanime dei presenti, il quale

C O N S T A T A T O

- che sono presenti n. 9 (nove) soci, aventi diritto di voto come è analiticamente indicato nell'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che per il consiglio direttivo, oltre ad esso presidente:

-- Paola Massarelli, Vicepresidente, è presente;

-- Antonella Brandimarte, Consigliere, è presente;

-- Gigliola Burattini, Consigliere, è assente;

-- Pierluigi Regni, Consigliere e tesoriere, è assente;

-- Valentina Troili, Consigliere, è assente;

-- Paolo Barraco, Consigliere, è assente;

-- Nicoletta Garofali, Consigliere, è presente;

-- Sabrina Pantano, Consigliere, è presente;

-- Francesco Santorelli, Consigliere, è presente;

-- Antonello Storti, Consigliere, è assente;

-- Nicola Lucarelli, Consigliere, è assente;

-- Beatrice Zelli, Consigliere, è presente;

- che per il collegio dei Revisori dei Conti:

-- Simona Santicchia è assente;

-- Teresa Marziali è assente;

-- Claudia Ciccone è assente;

D I C H I A R A

l'assemblea validamente costituita ai sensi dell'articolo 8 dello statuto sociale vigente ed idonea a deliberare sull'ordine del giorno, non essendo previsto dallo statuto per la seconda convocazione e anche per le assemblee chiamate a deliberare sulle modifiche dello statuto un *quorum* costitutivo o deliberativo, se non la maggioranza dei presenti.

Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente illustra le ragioni per le quali appare opportuno addivenire alla modifica e all'adozione di un nuovo statuto, consistenti nella necessità, anche a seguito dell'abrogazione della legge 266 del 1991 in tema di volontariato, di adeguare le norme regolatrice dell'associazione alle norme portate dal Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017 (codice del Terzo Settore), di cui il presidente illustra le maggiori novità. In particolare, il Presidente fa presente le nuove norme in tema di denominazione con l'aggiunta dell'acronimo "ODV", di assemblea dei soci, di organi amministrativo e di controllo, di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, in tema di associazioni di volontariato, di eventuale conseguimento della personalità giuridica e in tema di Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. In particolare su tale ultimo tema, il Presidente fa presente che il detto Registro non è stato ancora istituito e che, pertanto, l'associazione continuerà ad essere iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato e regolata dalla normativa attualmente in vigore, ai sensi dell'articolo 101 del predetto D.Lgs, per poi "trasmigrare", ai sensi dell'articolo 54 del predetto D.Lgs nel nuovo Registro Unico Nazionale quando sarà istituito. Fino a tale momento, inoltre, il Presidente fa presente che sarà inibito l'utilizzo dell'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza dell'associazione e nelle comunicazioni al pubblico che potrà, invece, avvenire solo dopo l'iscrizione nel Registro Unico

	Nazionale del Terzo Settore, così come anche argomentato dalla massima in tema	
	di Terzo Settore n.1 del Consiglio Notarile di Milano. Mentre, come argomentato	
	dalla massima in tema di Terzo Settore n.2, si è preferito inserire nella denomina-	
	zione solo l'acronimo ODV.	
	Infine, il Presidente propone che sia trasferita la sede sociale da Viterbo a Roma,	
	Circonvallazione Gianicolense n. 87, presso l'Azienda Ospedaliera San Camillo	
	Forlanini e che sia inserito nella denominazione anche il riferimento alle cellule sta-	
	minali emopoietiche vista l'inerenza con l'attività dell'associazione.	
	Il Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare.	
	A questo punto l'Assemblea, udite ed approvate le comunicazioni del Presidente,	
	con il voto unanime dei presenti,	
	DELIBERA	
	- di adottare il nuovo statuto sociale, comprese le nuove sede e denominazione, il	
	cui testo, nella sua versione aggiornata, il Presidente mi consegna per essere allaga-	
	to al presente atto sotto la lettera "B".	
	Non essendovi altro da discutere e deliberare e nessuno avendo chiesto la parola,	
	l'Assemblea viene sciolta alle ore diciassette e minuti quindici.	
	Il componente dà atto di essere a conoscenza che il presente atto deve essere deposi-	
	tato presso il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi del-	
	l'articolo 3, comma 9, della Legge Regionale del Lazio del 28 giugno 1993 n.29.	
	Il presente atto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'artico-	
	lo 11 bis della tariffa parte prima allagata al DPR 131/86 non trovando applicazio-	
	ne per il presente atto l'esenzione di cui all'articolo 82 comma quinto di cui al	
	D.Lgs n. 117/17 mentre è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis	
	della tabella allegata al DPR 642/72 essendo l'associazione di volontariato "ON-	

LUS di diritto" che non svolge attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle Finanze del 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati avendone perfetta conoscenza.

Del presente atto, scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte da me a mano su due fogli per cinque pagine, ho dato lettura alla parte che ha il tutto pienamente approvato sottoscritto alle ore diciassette e minuti venti.

F.TO GIULIO CORRADI

F.TO IVO FANUZZI NOTAIO (segue sigillo)

Allegato B alla Raccolta n. 1009

STATUTO

dell'**ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO E CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE DELLA REGIONE LAZIO** denominata **ADMO ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO E CELLULE STAMINALI**

EMOPOIETICHE DEL LAZIO ODV, costituita in data 14 dicembre 1996 con atto del notaio Luigi Orzi di Viterbo n.58663 di repertorio, enunciabile anche come **ADMO LAZIO ODV**, in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs 117/2017.

L'associazione **ADMO ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO E CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE DEL LAZIO O.d.V** si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 1) Sede

L'Associazione ha sede in Comune di Roma, Circonvallazione Gianicolense n. 87, presso l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

L'associazione, inoltre, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvarrà di cinque sedi operative provinciali cui verranno affidati specifici compiti.

ART. 2 - PRINCIPI.

- è un organismo libero, indipendente, apolitico e aconfessionale;

- non ammette discriminazione di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica;

- esclude qualsiasi fine di lucro;

- persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 3 - FINALITA'

a) perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, ADMO LAZIO, promuove e diffonde presso la popolazione la conoscenza e la sensibilità per le tematiche inerenti la donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche da sangue periferico e placentare, incrementa i donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche così da favorire l'aumento dei relativi trapianti;

b) ADMO LAZIO ha lo scopo di promuovere la donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, volontaria, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità nazionale ed internazionale i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

c) Essa, pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali e con quelli del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale, si propone di: 1) promuovere l'informazione, l'educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative; 2) promuovere un'adeguata diffusione della propria mission su tutto il territorio regionale, con particolare riferimento alle aree carenti e delle attività associative e sanitarie riconosciute, come la raccolta di campioni salivari attraverso l'utilizzo di appositi kit durante l'attività in outdoor; 3) favorire lo sviluppo della donazione volontaria, gratuita, anonima e consapevole a livello comunitario ed internazionale; 4) promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo anche attraverso progetti di Servizio Civile Universale 5) promuovere e partecipare a pro-

grammi di cooperazione internazionale; 6) svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al successivo art. 4 del presente Statuto.

ART. 4 - ATTIVITA' di INTERESSE GENERALE

a. ADMO LAZIO svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, con riferimento a interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; educazione e formazione; beneficenza; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali;

1. collaborare con i Centri di Tipizzazione Tissutale allo scopo di agevolare l'attività della tipizzazione medesima;

2. essere di supporto logistico ed organizzativo, ove necessario, ai donatori che si rivelino compatibili con pazienti in attesa di trapianto di midollo osseo e/o cellule staminali emopoietiche;

3. collaborare ed essere di supporto, ove necessario, al funzionamento del REGISTRO REGIONALE ed alle sue articolazioni funzionali, e del REGISTRO NAZIONALE dei donatori di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche;

4. essere di supporto, ove necessario, ai CENTRI DI TRAPIANTO;

5. stimolare e favorire la ricerca nel settore della donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche e delle malattie interessate dal trapianto di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche;

6. promuovere iniziative, sia sotto il profilo sociale che sotto quello legislativo, atte a favorire la realizzazione degli scopi sociali;

7. promuovere la formazione e aggiornamento di volontari e sanitari che operino sul territorio con le finalità di ADMO LAZIO;

8. partecipare alle attività di programmazione regionale con il Centro Regionale

	Trapianti ed il Centro Regionale Sangue finalizzate al raggiungimento degli obietti-	
	vi di reclutamento dei donatori di CSE stabiliti a livello nazionale, e assegnati ai po-	
	li di funzionamento della rete IBMDR in raccordo con la rete trasfusionale e dei tra-	
	pianti;	
	9. organizzare le attività di reclutamento che prevedono la preselezione dei poten-	
	ziali donatori da parte di personale sanitario volontario abilitato attraverso la raccol-	
	ta di dati anamnestici e del campione biologico salivare mediante gli appositi kit sa-	
	livari, durante manifestazioni esterne (out door);	
	10. supportare il registro regionale e le sue articolazioni funzionali nell'attività di	
	prenotazione degli appuntamenti per l'effettuazione del prelievo ematico e salivare	
	del potenziale donatore e nell'attività di richiamo del donatore stesso in caso di	
	compatibilità;	
	11. partecipare alle riunioni della Commissione dei Trapianti allogenici da non con-	
	sanguinei;	
	12. partecipare alla elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare ri-	
	ferimento all'associazionismo ed al volontariato, rappresentando l'associazione ne-	
	gli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all'interno degli or-	
	ganismi associativi di coordinamento;	
	13. promuovere ed organizzare campagne regionali di comunicazione sociale, infor-	
	mazione e promozione del dono del midollo osseo e cellule staminali emopoietiche	
	da sangue periferico e placentare, coordinandosi con le istituzioni competenti,	
	nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria	
	competenza;	
	14. collaborare con le associazioni affini che promuovono l'informazione a favore	
	della donazione di organi, di sangue ed emoderivati;	

	15. coordinare le politiche sanitarie che le sono istituzionalmente affidate attraverso l'emanazione di direttive e linee guida;	
	16. promuovere la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;	
	17. svolgere attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola ed università, delle Forze Armate e delle Forze dell'Ordine;	
	18. promuovere e partecipare ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi sociali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica, alla cooperazione internazionale ed allo sviluppo del settore socio-sanitario ed alla realizzazione di progetti di interesse associativo;	
	19. promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;	
	20. promuovere programmi di sviluppo della donazione volontaria e gratuita del midollo osseo e cellule staminali emopoietiche a livello europeo ed internazionale;	
	21. favorire i contatti con analoghe associazioni italiane ed estere, allo scopo di promuovere e coordinare azioni di interesse comune;	
	b. svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale elencate entro i limiti indicati dall'art. 6 del Codice del Terzo settore;	
	c. svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico;	
	Per il proseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statu-	

tarie.

Ai sensi dell'Art.6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata da Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 5) Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente in modo volontario e gratuito al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo. Inoltre, possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci tutti quei cittadini che:

a) vengono inseriti nel Registro Nazionale Donatori di midollo osseo e accettano il principio che la donazione è volontaria, anonima e gratuita (Soci ordinari);

b) si rendono benemeriti dell'Associazione (Soci sostenitori e Soci onorari);

I Soci ordinari devono mantenere l'impegno morale assunto, devono impegnarsi, nel caso di donazione effettiva, a mantenere l'anonimato e a non chiedere alcun corrispettivo per la donazione.

I Soci sostenitori devono impegnarsi a contribuire con elargizioni e donazioni a concorrere al funzionamento e alla formazione del patrimonio dell'Associazione.

Tutti i Soci hanno il dovere di non compiere attività in contrasto con lo statuto, il programma e le decisioni adottate secondo lo statuto dagli organi dirigenti dell'As-

sociazione.

Tutti i Soci hanno il diritto:

a) di partecipare a parità di diritti con tutti gli altri iscritti, con piena libertà di espressione alle deliberazioni dell'Associazione, attraverso l'organo assembleare;

b) di contribuire personalmente, gratuitamente e spontaneamente alle attività svolte dall'Associazione;

c) di essere eleggibile a cariche direttive;

d) di essere informati e tenuti al corrente dell'evoluzione del programma nazionale e internazionale di donazione del midollo osseo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Art. 6) Volontari

L'Associazione rappresenta altresì un'organizzazione di volontariato ed è, pertanto, costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche, di cui all'articolo 5 del

d.lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. L'Associazione si avvale di volontari nello svolgimento delle sue attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la sua attività in modo non occasionale. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite dell'associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. Il tutto nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 17 del d.lgs. 117/2017.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 7) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 8) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art. 9) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo.
- e) il Collegio dei Revisori (quando necessario)
- f) il Collegio dei Probiviri

Art. 10) Assemblea degli Associati

A) Funzioni

L'assemblea degli associati:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e il dei Revisore dei Conti (quando necessario) e del Collegio dei Probiviri;
- approva il bilancio di esercizio ;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dal-

la chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. Non sono ammesse deleghe

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei conte-

nuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto occorre la presenza di più della metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 11) Consiglio Direttivo

A) Funzioni

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;

	– predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell’Associazione;	
	– compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell’Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;	
	– determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;	
	– deliberare in merito all’ammissione ed esclusione degli associati;	
	– sottoporre all’assemblea proposte e mozioni;	
	– consentire la partecipazione dell’Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;	
	– conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;	
	– promuovere e organizzare gli eventi associativi;	
	– compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’assemblea o di competenza di altri Organi.	
	Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.	
	B) Composizione	
	Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 5 (cinque) a 13 (tredici) determinato dall’assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche, di cui cinque appartenenti	

alle sedi operative di ADMO Lazio, una per ognuna delle cinque province della Regione Lazio, e durano in carica 4 (quattro) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del quarto esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in o-

gni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

D) Doveri

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale, gratuito e volontario. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

11.A - VICEPRESIDENTE

Ha il compito di sostituire il PRESIDENTE, assumendone tutte le funzioni, nei casi di sua assenza. Nell'eventualità di dimissioni, decadenza o revoca del PRESIDENTE stesso, convoca l'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA con il mandato di eleggere un nuovo PRESIDENTE. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

11.B - TESORIERE

Ha il compito ed è responsabile della tenuta della gestione contabile e amministrativa, dell'elaborazione annuale del bilancio consuntivo (da sottoporre al COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI) e del bilancio preventivo di ADMO LAZIO. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

11.C - SEGRETARIO

Ha il compito ed è responsabile di redigere i verbali delle ASSEMBLEE e dei CONSIGLI DIRETTIVI. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Art. 12) Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 4 (quattro) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

ART. 13 - ORGANO DI CONTROLLO

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017. L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. L'organo di controllo rimane in carica per quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto or-

	ganizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso e-	
	esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto in-	
	caricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un	
	revisore legale iscritto nell'apposito registro.	
	L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle di-	
	sposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove	
	presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di	
	cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del	
	monitoraggio svolto dai sindaci.	
	Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.	
	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, an-	
	che individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiede-	
	re ai consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibi-	
	le con quella di componente il Consiglio Direttivo.	
	Art. 14 - REVISORE LEGALE DEI CONTI	
	Il Collegio dei Revisori dei Conti viene istituito quando vi siano le condizioni indi-	
	cate all'art 31 del D.Lgs. 117/2017, è costituito da tre componenti nominati dall'As-	
	semblea degli Associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità.	
	I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere rinominati.	
	Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni	
	e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.	
	I Revisori dei Conti partecipano di diritto all'Assemblea degli Associati, senza dirit-	
	to di voto.	

I Revisori dei Conti sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo.

Ove la situazione economico-finanziaria dell'Associazione non dovesse ritenere necessaria la costituzione di un Collegio di Revisori, il Consiglio Direttivo può richiedere all'Assemblea degli Associati di provvedere alla nomina di un solo Revisore, dotato di adeguata professionalità.

Art. 15)- COLLEGIO dei PROBIVIRI

E' costituito da 3 membri. Ha il compito di esaminare le controversie che dovessero insorgere fra i vari ORGANI o fra i componenti degli ORGANI di ADMO LAZIO. Agisce in seguito alla presentazione di un ricorso, nel qual caso giudica, ex bono et aequo e senza formalità, entro 90 giorni dalla presentazione stessa. Elege, fra i propri membri, un PRESIDENTE. Dura in carica 4 anni e ciascuno dei suoi componenti è rieleggibile.

ART. 16) - COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO ha funzione esclusivamente consultiva e non ha alcun diritto di voto in ASSEMBLEA. E' costituito da medici, biologi e da ogni altra figura professionale connessa al settore medico, nominati dal CONSIGLIO DIRETTIVO.

Art. 17) - LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) libro degli associati

b) registro dei volontari;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

e) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali. c.2 I libri di cui alle lettere a), b) c) e d) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera e), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art.18) - **ORGANICO**

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti strettamente necessari per garantire il regolare funzionamento dell'Associazione o per qualificare e specializzare l'attività da essa svolta.

Art. 19) Patrimonio dell'Associazione

A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

a) nel caso l'associazione consegue la personalità giuridica, un Fondo di Dotazione, come previsto dalla normativa corrente, che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qua-

lora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

B) Funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

– la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali;

– la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

– l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

– la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di

quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Art. 20) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quando istituito, a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quando istituito, il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione

Art. 21) - SCIOGLIMENTO di ADMO LAZIO

L'eventuale scioglimento di ADMO LAZIO deve essere deliberato dall'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEI SOCI.

In caso di scioglimento o cessazione o sostituzione di ADMO LAZIO, l'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA nomina uno o più liquidatori determinan-

done i poteri e gli obblighi, fermo restando quanto stabilito dalla Legge. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUNTS) di cui all'articolo 45 comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di ente del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.

Art. 22) - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

F.TO GIULIO CORRADI

F.TO IVO FANUZZI NOTAIO (segue sigillo)

